

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il Contratto ("Contratto") ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas naturale al punto di prelievo presso l'abitazione ("Sito") del Cliente ("Cliente") e degli altri servizi accessori alle stesse da parte di Powergas Clienti ("Powergas") in conformità alle condizioni pattuite tra le parti nel rispetto del codice di condotta commerciale del gas naturale (Delibera ARERA ARG/com 104/10) e s.m.i.i.

1.2 Per la fornitura di energia elettrica, la Powergas si approvvigiona, di energia di produzione nazionale, di energia di importazione e di cosiddetta energia CIP6 (di cui al D.M. 21/11/2000 relativo alla "Cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali), al fine di offrire condizioni vantaggiose ai propri Clienti.

1.3 Ai fini della esecuzione del Contratto, la Powergas provvederà a stipulare i Contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica e di trasporto e distribuzione del gas ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto.

ART. 2 – PROPOSTA, DIRITTO DI RIPENSAMENTO, CONCLUSIONE, CONSEGNA, DURATA, RECESSO DEL CONTRATTO E CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA.

2.1 Il Contratto si conclude per adesione nel momento in cui il Cliente, attraverso il Modulo di adesione, accetta la proposta della Powergas di cui alle presenti Condizioni Generali di Fornitura ("CGF") ed alle Condizioni Tecniche Economiche ("CTE") dell'offerta commerciale. Solo all'avverarsi di uno dei casi previsti dall'art. 2.2, la Powergas informerà il cliente, tramite una comunicazione scritta (all'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso o mediante posta ordinaria all'indirizzo di residenza, in caso contrario), entro 6 gg. lavorativi dall'invio delle richieste di switch/attivazione ai distributori competenti, il proprio rifiuto a proseguire con il contratto e lo stesso sarà da ritenersi nullo a tutti gli effetti. In caso contrario il contratto sarà da intendersi confermato senza necessità di ulteriori comunicazioni. Solo in particolari circostanze non imputabili alla Powergas, ma a terzi (distributori), il tempo entro cui la Powergas può inviare la comunicazione di rifiuto a proseguire il contratto potrà differire da quello indicato. In questo caso verrà contattato il cliente telefonicamente o tramite mail ed informato, circa il ritardo nella verifica dei dati per l'accoglimento o meno del contratto e la sua prosecuzione. Nel caso di un contratto concluso per accettazione da parte della Powergas dell'eventuale proposta formulata dal cliente finale, la Powergas comunicherà al cliente l'accettazione o il rifiuto della stessa, mediante una comunicazione scritta (all'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso o mediante posta ordinaria all'indirizzo di residenza, in caso contrario), entro 6 gg. lavorativi dalla ricezione della proposta formulata dal cliente. Il Contratto è soggetto alle disposizioni relative ai contratti a distanza di cui al D.Lgs. 206/2005 ("Codice di consumo") e s.m.i.i.. La consegna del contratto avverrà in formato cartaceo o altro tipo di supporto durevole da concordare con il cliente. In qualunque momento successivo all'esecuzione del contratto di fornitura, la Powergas trasmette al cliente finale, copia integrale del contratto informandolo preventivamente circa le modalità di trasmissione e l'eventuale rimborso dei costi sostenuti per la spedizione posti a suo carico. E' fatta salva la facoltà per il Cliente domestico di esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto, se stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli della società o a distanza, inviandone comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Powergas Clienti srl, Via Appia Loc. Lo Uttaro snc, 81011 Caserta (CE), eventualmente anticipandola a mezzo fax al N°0823 218989 o all'indirizzo di posta elettronica: info@powergas.it, ferma restando la conferma da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. Oppure tramite posta certificata all'indirizzo: info@pec.powergas.it

2.2 Resta inteso che la fornitura o le forniture sono in ogni caso condizionate alla valutazione da parte di Powergas delle seguenti informazioni relative ai punti di prelievo (POD-Luce)/riconsegna (PDR-Gas):

- Che il punto risulti sospeso/chiuso a seguito di una richiesta di sospensione/chiusura della fornitura per morosità; al mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; alle date delle eventuali richieste di sospensione, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso; alle date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso. (Testo integrato TIMOE/TIMG dell'ARERA e ss.mm.ii)
- che per il medesimo punto sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo Cmor (Testo integrato TISIND dell'ARERA e ss.mm.ii).
- che il punto a seguito di una richiesta di apertura non risulti chiuso per morosità
 - per la fornitura di energia elettrica all'attivazione da parte dei distributori competenti, del servizio di trasmissione e distribuzione di cui al precedente art. 1.3;
 - per la fornitura di gas all'attivazione da parte dei distributori competenti, dei servizi di trasporto e distribuzione di cui al precedente art. 1.3.

2.3 Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture - entrambe richieste dal Cliente - la Powergas ne darà comunicazione al Cliente e il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, in conformità alle previsioni relative alla medesima, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere con le modalità e i termini di cui all'art. 2.7.

2.4 Nel caso di unica fornitura richiesta dal Cliente, come pure nei casi di cui al precedente art. 2.3, o di attivazione non contestuale delle forniture di energia elettrica e di gas, resta inteso che l'efficacia del Contratto decorre dall'attivazione rispettivamente dell'unica fornitura o della prima delle due forniture richieste (Data di efficacia).

2.5 L'attivazione della fornitura o delle forniture avverrà nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso, compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto e salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore e comunque entro 120 gg dalla conclusione del contratto. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell'avvio, sarà data comunicazione al Cliente mediante lettera o altro mezzo concordato con il cliente con l'indicazione delle cause che l'anno determinata. Che la fornitura di energia elettrica al cliente (non essendo la Powergas anche utente del trasporto e del dispacciamento) nel caso di risoluzione del contratto tra la stessa e l'utente del trasporto e del dispacciamento continuerà ad essere eseguita in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel ARERA e ss.mm.ii. e verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovarco dell'esercente la salvaguardia.

2.6 Il Contratto è a tempo indeterminato, se non diversamente specificato sullo stesso.

2.7 Il cliente finale domestico e non domestico di energia elettrica e/o gas naturale di cui: all'articolo 2.3, lettera a) del TIV e all'articolo 2.3 lettere a) e b) del TIVG; all'articolo 2.3, lettera c) del TIV e all'articolo 2.3 lettera d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc; (con esclusione dei contratti con controparte pubblica; contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti; clienti multisito, qualora almeno un punto non ricada tra quelli sopra elencati); ha diritto di recedere dal contratto di fornitura in qualsiasi momento nel rispetto dei seguenti termini (Del 783/17 dell'ARERA e ss.mm.ii), o in via esclusiva da quanto stabilito nelle condizioni tecnico-economiche (CTE):

- **Nel caso di cambio venditore**, il cliente finale, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, rilascia alla società di vendita entrante, ovvero all'utente del dispacciamento entrante o all'utente della distribuzione entrante da quest'ultimo individuato, apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col venditore uscente. La procura è rilasciata secondo le stesse modalità di conclusione del contratto con la società di vendita entrante e, comunque, su un supporto durevole, idoneo a garantire la sua immodificabilità e inalterabilità. Il recesso, in nome e per conto del cliente finale, è esercitato mediante l'invio della richiesta di switching al SII da parte: a) dell'utente del dispacciamento entrante, per il settore dell'energia elettrica; b) dell'utente della distribuzione entrante, per il settore del gas, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore.
- Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare venditore, ma ai fini della **cessazione della fornitura**, il termine di preavviso del diritto di recesso del cliente finale è pari ad un mese a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso del cliente finale.

La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, esclusivamente al seguente indirizzo: Powergas Clienti srl, Via Appia Loc. Lo Uttaro – 81100 – Caserta (CE). La comunicazione di recesso potrà in alternativa essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: info@pec.powergas.it. In caso di comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi, la Powergas non potrà essere considerato responsabile per i danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata esecuzione della richiesta.

2.8 La Powergas ha facoltà di recedere unilateralmente, anche limitatamente ad una delle forniture in qualunque momento e senza oneri inviando, con modalità che consentano di verificarne l'effettiva ricezione, una comunicazione scritta al Cliente, con termine di preavviso di 6 mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. In particolare, in caso di fornitura di energia elettrica e di gas, qualora il cliente receda limitatamente a una fornitura, la Powergas si riserva di recedere dall'altra fornitura nel rispetto delle previsioni di cui alla presente clausola. (Del. ARERA 783/17 e ss.mm.ii)

2.9 La Powergas prevede esplicitamente nel presente contratto la facoltà di variare unilateralmente specifiche clausole inserite nello stesso, previa comunicazione meglio specificata all'art. 13.2.

2.10 Al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura al cliente verranno addebitati i seguenti importi per spese di gestione pratica:

- Contratto gas: € 25.00 + IVA clienti domestici - € 30.00+IVA clienti con P.IVA; per contatori di classe uguale o superiore a G25 l'importo è di € 50.00+IVA
- Contratto luce: € 25.00 + IVA clienti domestici - € 30.00+IVA clienti con P.IVA; per contatori di classe uguale o superiore di 30kwp l'importo è di € 50.00+IVA

ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS. ALTRI CORRISPETTIVI.

3.1 Le condizioni economiche per ciascuna fornitura e il relativo periodo di applicabilità (decorrente dalla Data di Efficacia) sono indicati nelle condizioni tecnico-economiche (CTE).

3.2 Prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche la Powergas comunicherà per iscritto al Cliente, con nota in fattura o con comunicazione scritta inviata al cliente finale, l'eventuale aggiornamento delle stesse; le nuove condizioni economiche avranno effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità delle precedenti condizioni economiche. In mancanza di detta comunicazione, le condizioni economiche applicate si intendono prorogate finché la Powergas non procederà ad aggiornarle e a comunicarle al Cliente con il nuovo periodo di applicabilità; le nuove condizioni economiche avranno effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, esclusivamente al seguente indirizzo: Powergas Clienti srl, Via Appia Loc. Lo Uttaro – 81100 – Caserta. La comunicazione di recesso potrà in alternativa essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: info@pec.powergas.it. In caso di comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi, la Powergas non potrà essere considerata responsabile per i danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata esecuzione della richiesta.

3.3 Per la fornitura di gas il prezzo indicato nelle condizioni tecnico-economiche (CTE) è stabilito considerando il gas fornito con PCS pari a 38,52 MJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato viene adeguato in funzione del valore del medesimo parametro PCS (come quantificato dall'ARERA) per l'impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura. Oltre al prezzo della materia prima, specificato nelle CTE, sono fatturati al cliente: a) i servizi di vendita composti da quote fisse (€ 0,197/gg. per il cliente domestico e € 0,394/gg. per gli altri usi, qualora non previsto diversamente nel contratto) e dalle quote variabili, quali: Cmem, CCR, GRAD, PFor, CPR, Bilanciamento, QVD, QQA, dipendenti dalla tipologia di offerta commerciale abbinata; b) i servizi di rete e gli oneri generali di sistema, composti da quote fisse e variabili con aggiornamento trimestrale, così come previsto e disciplinato dall'ARERA e da SNAM. Il cliente Non domestico, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare per iscritto la capacità giornaliera (Cg), il consumo presunto annuo, l'utilizzo del gas e i giorni di impegno su base settimanale, validi per tutta la durata del contratto; nel caso di switch, verranno utilizzati i dati presenti sulla fattura del precedente fornitore; Powergas, provvederà ad impegnare la capacità richiesta dal cliente sulla rete di trasporto nazionale, regionale, se necessario, sulla rete di distribuzione locale. Il cliente potrà richiedere alla Powergas un incremento della capacità giornaliera (Cg), durante il periodo di validità del contratto con almeno 40gg. lavorativi di anticipo, dalla data di fruibilità, considerando gli stessi dal ricevimento della comunicazione, da effettuare in forma scritta, a mezzo raccomandata, esclusivamente al seguente indirizzo: Powergas Clienti srl, Via Appia Loc. Lo Uttaro – 81100 – Caserta, o in alternativa a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: info@pec.powergas.it. In caso di comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi, la Powergas non potrà essere considerata responsabile per i danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata esecuzione della richiesta. Il cliente si rende responsabile di eventuali sforamenti della capacità giornaliera (Cg) comunicata e le eventuali relative penali applicate dal distributore e dal trasportatore gli saranno totalmente addebitate.

3.4 Per la fornitura di energia elettrica oltre al prezzo indicato nelle condizioni tecnico-economiche (CTE), saranno fatturati al cliente a) i servizi di vendita composti da quote fisse (€ 0,197/gg. per il cliente domestico e € 0,394/gg. per gli altri usi, qualora non previsto diversamente nel contratto), e dalle quote variabili quali: dispacciamento, sbilanciamento e perdite di rete, dipendenti dalla tipologia di offerta commerciale abbinata; b) i servizi di rete e gli oneri generali di sistema, composti da quote fisse e variabili con aggiornamento trimestrale, così come previsto e disciplinato dall'ARERA;

c) qualora in relazione all'energia elettrica sussistessero a carico di Powergas o dell'utente del dispacciamento in prelievo oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili, quali ad esempio oneri inerenti l'acquisto di certificati verdi, la Powergas si riserva di applicare all'energia prelevata ed alle relative perdite di rete un ulteriore corrispettivo calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imposta al Fornitore per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito dal Gestore dei Servizi Energetici ("GSE"), noto al momento della fatturazione, incluso di eventuali oneri di transazione; d) Eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del cliente per pregresse forniture di energia elettrica o gas; e) discrezionalmente quanto previsto dalla Del. ARERA 111/06 e ss.mm.ii.

3.5 Saranno altresì previsti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi ed oneri di cui ai successivi art. 4 e art. 13.

3.6 Qualora successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione i dati relativi all'uso di uno o più siti risultanti al distributore siano difformi da quelli indicati dal Cliente in occasione della conclusione del Contratto, la Powergas darà prevalenza al dato dichiarato dal Cliente dandone comunque comunicazione al medesimo. Il cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in contratto in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e di gas e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichiarato, la Powergas potrà riaddebitare al cliente i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato. Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla residenza che risultano al distributore sono difformi da quelli indicati dal Cliente in occasione della conclusione del Contratto, la Powergas ne darà comunicazione al Cliente stesso. In questo caso la Powergas darà prevalenza al dato risultante al distributore, applicando eventualmente i diversi prezzi previsti. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al distributore inviando alla Powergas una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti. In questo caso, con la prima bolletta utile, la Powergas effettuerà un conguaglio applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo a partire dalla data di efficacia. Considerato in ogni caso che l'informazione relativa alla residenza è rilevante sia ai fini tariffari che fiscali, il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente il venditore, nel caso di assenza (o di perdita) di detto requisito per la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e fiscali. In mancanza, al Cliente potranno essere addebitati dalla Powergas i corrispettivi ulteriori eventualmente contrattualmente previsti, nonché gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) da cui la Powergas sia stato eventualmente gravata.

ART. 4 MANDATO ALLA CONNESSIONE (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica)

Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei Siti alla rete elettrica di cui alla delibera TIQE dell'ARERA e ss.mm.ii., in conformità a quanto previsto dalla delibera medesima, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite la Powergas, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, per il quale fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine la Powergas contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c., ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dal TIC dell'ARERA e ss.mm.ii., il Cliente riconoscerà alla Powergas, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente, un corrispettivo di importo pari al 15% sul valore preventivato dal distributore per le prestazioni quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: subentro, posa del misuratore, voltura, variazione della potenza e ogni altro servizio tecnico.

ART. 5 - LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA

5.1 Per la fornitura di energia elettrica o gas, la competenza della lettura dei gruppi di misura spetta all'impresa di distribuzione competente (Del. TIF – TIVG e TIME dell'ARERA). In ogni caso come previsto dal TIF dell'ARERA, il cliente può comunicare l'autolettura del gruppo di misura, secondo le modalità e i tempi descritti in fattura o in occasione di un reclamo scritto o segnalazione telefonica tramite operatore. La Powergas prenderà in carico le autoletture che verranno trasmesse al distributore per la successiva validazione.

5.2 L'autolettura è considerata come lettura effettiva ai fini della fatturazione, se validata dall'impresa di distribuzione.

5.3 La Powergas comunica l'eventuale non attendibilità dell'autolettura comunicata dal Cliente se incoerente rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile, per mezzo del sistema automatico di autolettura stesso o con contatto telefonico o mezzo mail.

5.4 Il cliente può comunicare l'autolettura, anche nei casi di cambio venditore (switch) o di voltura, con riferimento ai punti di riconsegna non dotati di misuratori *smart meter* per il settore del gas naturale e ai punti di prelievo trattati monorari per il settore dell'energia elettrica nelle seguenti modalità: a) nei casi di cambio venditore per la fornitura di gas naturale o energia elettrica, il cliente finale può effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente e il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio venditore. L'autolettura dovrà essere comunicata al fornitore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio od a quello entrante se effettuata a partire da detta data. b) nei casi di voltura della fornitura di gas naturale o energia elettrica, il cliente finale richiederà la voltura può effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della voltura, comunicandola al venditore. Sia nel caso di "cambio fornitore" che di "voltura", La Powergas trasmette l'autolettura all'impresa di distribuzione anche tramite l'utente di distribuzione o di trasporto. L'autolettura viene gestita come indicato all'art. 5.2 e 5.3

ART. 6 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

6.1 I volumi di gas naturale considerati ai fini della fatturazione sono espressi in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard verranno adeguati mediante l'applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C", ai sensi del RTDG dell'ARERA e ss.mm.ii. La fatturazione dei corrispettivi per il gas fornito avviene sulla base dei consumi attribuiti su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo, rilevato a cura del Distributore ovvero come da comunicazione del Cliente a seguito di autolettura. Per i clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che l'esercente ritiene possano essere attribuiti al cliente in relazione a quanto dichiarato dal cliente stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro o di voltura in ordine alla destinazione d'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il cliente. In assenza della lettura effettiva intesa anche ai sensi dell'art. 5.2, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dalla Powergas in base all'uso del gas, ai consumi storici del Cliente e aggiornati in relazione all'andamento climatico dell'anno in corso.

6.2 La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei Siti resi disponibili dal distributore, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal distributore in tempo utile, la fatturazione avverrà sulla base dei consumi presunti, stimati dalla Powergas in base ai consumi storici del Cliente, ovvero in mancanza di questi in base alla potenza indicata. L'eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo.

6.3 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del distributore competente.

ART. 7 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS

7.1 Il gas e/o l'energia elettrica non possono essere utilizzati dal Cliente in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potranno essere trasferiti a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi.

7.2 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto alla Powergas ogni variazione intervenuta nei dati riportati nelle CTE ed in particolare nell'uso del gas e/o dell'energia elettrica.

7.3 Il Cliente è tenuto ad utilizzare il gas e l'energia elettrica in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Powergas non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incendi, e segnatamente per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas e/o dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o comunque dovuti alla non rispondenza alle norme tecniche degli impianti del Cliente stesso.

7.4 Il cliente non può effettuare prelievi di gas e/o energia elettrica superiori alla potenza massima installata, senza un preventivo accordo con Powergas e dopo l'eventuale adeguamento degli impianti. In caso contrario il cliente risponderà di tutti i danni creati di qualsivoglia natura occorsi a Powergas o a terzi per prelievi non consentiti e Powergas potrà risolvere il contratto di diritto.

ART. 8 - APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI

8.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso. Sono invece del distributore competente gli impianti e apparecchi diversi da quelli del Cliente e finalizzati alla fornitura del gas o dell'energia elettrica.

8.2 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. La Powergas può effettuare o far effettuare verifiche, anche su indicazione del distributore competente e, se risultano irregolarità, può sospendere o far sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. Nessun abbuono al consumo di gas è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi a valle del Contatore, da qualunque causa prodotte, né la Powergas potrà essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti interni. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente alla Powergas qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione o all'impianto interno. In tal caso, la Powergas comunicherà al Cliente se la suddetta variazione tecnica possa comportare una modifica delle condizioni contrattuali di fornitura del gas. In questo secondo caso, ove necessario, le Parti stipuleranno un nuovo Contratto o modificheranno il presente.

8.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui, tranne il caso che altri li danneggino.

8.4 Il Contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del distributore competente (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza ovvero quando, per modifiche ambientali o strutturali, venga a trovarsi in luoghi che siano ritenuti o possano ritenersi pericolosi o inadatti) ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. Nel caso di rimozione o sostituzione del Contatore sarà redatto un verbale in cui verrà motivata la causa che ha determinato la sostituzione o la rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate, secondo i termini dell'art. 5.

8.5 Tenuto conto che il Distributore ha il diritto di effettuare verifiche agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione (accedendo agli stessi ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente – con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune – previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti), la Powergas, in base a quanto indicato dal Distributore, potrà procedere alla conseguente ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio.

8.6 Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi della rete di distribuzione. Il Cliente è tenuto a corrispondere alla Powergas un importo pari al costo allo stesso addebitato dal distributore competente per l'intervento, oltre a quanto previsto dalle Condizioni tecnico-economiche.

8.7 Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del Contatore in contraddittorio, effettuando una richiesta scritta.

8.8 Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l'esito della verifica verrà comunicato per iscritto dalla Powergas al Cliente.

8.9 Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessarie non sono poste a carico del Cliente. La Powergas dispone il rimborso dell'eventuale importo erroneamente fatturato. Tale rimborso verrà riconosciuto nella fatturazione dei consumi immediatamente successiva alla verifica. Se la verifica riscontra l'esattezza della misura la Powergas addebiterà al Cliente le spese da sostenersi.

ART. 9 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

9.1 Le fatture dei corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica e di gas, saranno emesse con periodicità bimestrale e/o mensile così come indicato sul TIF dell'ARERA e s.s.m.m.i.i.; La periodicità di emissione delle fatture indicate non viene applicata alle seguenti tipologie di clienti: a) ai clienti multisito, qualora almeno un punto (gas o luce), non ricada nell'ambito di applicazione indicato all'art. 2 del TIF; b) ai clienti, qualora titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche; c) ai clienti serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia di cui al Titolo 3 del TIV; o del servizio di fornitura di ultima istanza o del servizio di default di cui al Titolo IV del TIVG. Per i clienti sul mercato libero, la Powergas può aumentare la frequenza di emissione della fattura e il termine entro il quale la stessa deve essere emessa, come previsto dal TIF, (entro 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura). Nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il termine indicato, la Powergas riconosce un indennizzo automatico al cliente finale, in occasione della prima fattura utile, di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione. La Powergas si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10 euro, che verranno sommati agli importi della successiva fattura.

9.2 I periodi di fatturazione per il gas validi per tutti i clienti sono riportati sul calendario autolettura, disponibile sul sito internet: www.powergas.it. Per la fornitura di energia elettrica la periodicità di fatturazione è bimestrale e mensile dove previsto.

9.3 Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, la Powergas utilizza i dati di misura, come previsto dal TIF dell'ARERA e s.s.m.m.i.i., nel rispetto del seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione; b) autoletture comunicate dal cliente finale e validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 16 del TIVG e dall'Articolo 15 del TIME; c) dati di misura stimati: in questo caso la Powergas potrà utilizzare sia il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall'impresa di distribuzione, ovvero di effettuare una propria stima. Nel secondo caso, la Powergas determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del cliente, come forniti dall'impresa di distribuzione ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente finale.

9.4 Le fatture di chiusura (per cessazione fornitura o cambio del fornitore) in conformità, al TIF dell'ARERA, verranno recapitate al cliente entro sei settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. Con la data di emissione per le fatture cartacee entro e non oltre l'ottavo giorno solare precedente al termine delle sei settimane. Nel caso di fattura elettronica il termine precedente sarà di due giorni solari antecedenti il termine. I dati di misura per l'emissione della fattura di chiusura verranno utilizzati nel seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione; b) autoletture comunicate dal cliente finale e validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 8 della deliberazione 100/2016/R/com dell'ARERA; c) dati di misura stimati. In caso di indisponibilità dei dati misura la Powergas è comunque tenuta a: a) emettere una fattura con consumi stimati; b) a restituire, nella fattura con i consumi stimati il deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente finale; c) a comunicare, nella fattura con i consumi stimati al cliente che tale fattura non costituisce una fattura di chiusura e che quest'ultima verrà emessa non appena saranno messi a disposizione dati di misura da parte dell'impresa di distribuzione.

9.5 Le bollette contenenti gli importi fatturati, sono redatte secondo quanto previsto dalla normativa in materia, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera ARERA 501/2014/R/com e s.s.m.m.i.i (Bolletta 2.0). La guida alla lettura delle bollette è consultabile sul sito: www.powergas.it nella sezione offerte, mentre per le spiegazioni delle singole voci di spesa si rimanda al glossario presente sul sito dell'ARERA al seguente indirizzo: <https://bolletta.arera.it/bolletta20/>, oppure su richiesta del cliente, presso uno degli uffici di zona della Powergas, indicati sul sito: www.powergas.it, nella sezione sedi e contatti.

9.6 La fattura viene inviata in formato cartaceo. Previa registrazione sul portale Powergas all'indirizzo: www.powergas.it, il cliente può attivare il servizio di web bolletta, dove visualizzare e scaricare le proprie fatture senza la ricezione delle stesse in formato cartaceo. In caso di mancata esplicita richiesta del cliente la fattura verrà inviata in formato cartaceo.

9.7 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in fattura presso gli uffici postali oppure con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del Cliente ("procedura RID"); attraverso il bonifico intestato a Powergas Clienti srl (causale, numero/i di fattura/e); con carta di credito accedendo alla propria pagina personale sul sito: www.powergas.it, tramite l'App di Powergas, oppure recandosi presso le tabaccherie e i bar collegati alla rete Banca ITB, o presso gli uffici territoriali Powergas.

9.8 In caso di ritardato pagamento delle fatture la Powergas, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, applicherà, interessi moratori calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre a eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture.

9.9 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerente la fornitura, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico della Powergas.

9.10 La Powergas si riserva di valutare di volta in volta le varie richieste di rateizzazione pervenute dai clienti sul mercato libero, salvo quanto previsto all'art. 9.11 per i clienti che usufruiscono del bonus sociale, con le tempistiche e le modalità indicate sulle bollette.

9.11 Per i clienti che usufruiscono del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, sono rateizzabili le fatture che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione o quelle emesse durante il medesimo periodo di agevolazione, pur riferendosi a consumi pregressi. Le condizioni di rateizzazione, sono per la fornitura elettrica: quelle previste dall'articolo 13bis del TIV. Per la fornitura di gas, quelle previste dall'articolo 12bis del TIVG. Nei casi di costituzione in mora di un cliente titolare di bonus sociale per il mancato pagamento di una o più fatture durante il periodo di agevolazione, il venditore è tenuto ad offrire la possibilità di rateizzare il debito una sola volta nell'arco dei 12 mesi e secondo le modalità indicate nella Delibera 584/2015/R/com dell'ARERA. La Powergas, si riserva a sua discrezione, di rateizzare anche nei casi non previsti Delibera 584/2015/R/com dell'ARERA.

9.12 nel caso di accertati errori di fatturazione, verrà emessa una nuova fattura con il conguaglio degli importi erroneamente richiesti al cliente. Se trattasi di fattura di chiusura con un importo a credito del cliente, lo stesso verrà restituito entro i termini previsti dalla normativa vigente tramite bonifico bancario.

9.13 Il termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l'attivazione delle procedure previste in caso di morosità del cliente è di almeno 5 gg.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

10.1 Ove esplicitamente richiesto da Powergas, il cliente deve provvedere al rilascio di una somma a titolo di deposito cauzionale. Tale deposito escutibile a prima richiesta e con l'espressa rinuncia da parte del cliente alle facoltà previste dagli articoli: 1944,1945 e 1957 c.c., a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ogni eccezione deve intendersi rimossa. Tale importo potrà essere adeguato nel caso in cui vi siano aumenti dei prezzi e/o dei tributi in modo da risultare sempre pari al massimo degli importi previsti. Detta somma a deposito cauzionale resterà in vigore per tutta la durata del presente contratto e conserverà validità fino all'esatto adempimento dell'obbligazione garantita con deroga quindi all'art. 1957 del c.c. La Powergas potrà avvalersi del vincolo a suo favore in caso di mancato pagamento delle fatture da parte del cliente. In caso di mancato pagamento protratto per più di 30 (trenta) giorni, la Powergas si riserva il diritto di escutere in pagamento la somma a deposito cauzionale ricevuta in via preventiva a copertura sia della linea capitale che degli interessi di mora maturati fino alla data dell'escussione e calcolati secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali di fornitura. Qualora la somma a deposito cauzionale venga incamerata in toto od in parte dalla Powergas, il cliente sarà tenuto a ricostruirla per l'intero ammontare entro 15 (quindici) giorni dalla data di escussione della garanzia stessa.

10.2 L'importo versato a titolo di deposito cauzionale sarà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, alla cessazione degli effetti del contratto di vendita, decurtandolo nell'ultima fattura di chiusura, o in alternativa a 30 giorni dal pagamento della fattura di chiusura, (qual'ora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolte), tramite bonifico bancario.

10.3 Per i clienti che non usufruiscono del diritto al bonus sociale, nei casi di morosità reiterata, il deposito cauzionale previsto potrà essere raddoppiato e qualora non versato passibile di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità.

ART. 11 - INTERRUZIONI DELLA FORNITURA, RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE, RESPONSABILITÀ E MANLEVA CLIENTE.

11.1 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente da parte dei gestori di rete rispettivamente competenti, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema.

11.2 Qualsiasi Interruzione, nonché sospensione della fornitura non imputabile alla Powergas non comporterà alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

11.3 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare la Powergas per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

ART. 12 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 La Powergas può, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a dieci giorni, a risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1454 c.c., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno nei casi di seguito indicati a) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art 9.5; b) per morosità relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas intestata al medesimo Cliente.

12.2 La Powergas può risolvere ai sensi dell'Art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il Contratto nei seguenti casi: - reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art 9.5; - anche limitatamente alle singole forniture interessate qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE; - qualora venga revocata la procedura RID, ove le CTE prevedano il relativo obbligo, salvo il caso in cui la Powergas si sia avvalsa della facoltà di fatturare l'importo a titolo di deposito cauzionale; - per la mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, se richiesto; - in caso di violazione del Cliente degli obblighi a suo carico previsti agli articoli 7 e 8.

12.3 Qualora il Cliente possieda le caratteristiche di: "Cliente disalimentabile" nel caso di fornitura di energia elettrica o nel caso di fornitura gas, la Powergas potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura; a tal fine la Powergas dovrà inviare al cliente una comunicazione di messa in mora scritta a mezzo raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC), nella quale sarà indicato: il termine entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, la data dalla quale tale termine è calcolato e se la stessa corrisponda alla data di emissione o di invio della comunicazione, il termine oltre il quale la Powergas provvederà ad inoltrare al distributore competente la richiesta di chiusura per sospensione della fornitura, secondo quanto stabilito dal TIMOE dell'ARERA e ss.mm.ii. e dal TIMG dell'ARERA e ss.mm.ii. L'avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente nelle seguenti modalità: Gas: Bonifico bancario – IBAN IT 65 H 08997 75210 004000050920, oppure con versamento su c/c postale n° 54556816 intestato a Powergas Clienti srl. Luce: Bonifico bancario – IBAN IT 66 T 07601 14900 001007942533, oppure con versamento su c/c postale n° 001007912533 intestato a Powergas Clienti srl. A pagamento avvenuto comunicare i relativi estremi al FAX: 0823.218989 o a mezzo mail all'indirizzo: arc@powergas.it. La Powergas, decorsi almeno 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, richiederà la sospensione della fornitura.

12.4 Per la sola fornitura di energia elettrica in BT, come previsto dal TIMOE dell'ARERA e ss.mm.ii, La Powergas ha diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente; in caso di morosità di clienti connessi in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata dal Distributore una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l'inadempimento da parte del Cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà all'esecuzione dell'intervento di sospensione della fornitura. Il Cliente riconoscerà alla Powergas, ai fini di gestione della pratica, un importo pari al contributo previsto dal TIV e ss.mm.ii., anche nel caso di sola riduzione e ripristino della potenza per morosità, oltre agli oneri di gestione previsti dalla Powergas.

12.5 Nel caso in cui non sia possibile la chiusura per sospensione della fornitura per morosità (specifico per la fornitura gas), il distributore comunicherà al fornitore la fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di interruzione della fornitura. In caso negativo (interruzione non fattibile) la Powergas effettuerà la richiesta di "cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione del PDR", risolvendo il contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e inviando all'impresa di distribuzione la documentazione prevista dal TIMG dell'AREARA e ss.mm.ii relativa alla messa in mora del cliente: i. copia delle fatture non pagate; ii. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii. copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; iv. copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata; v. documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale; Per quanto riguarda l'energia elettrica, si applicano le disposizioni previste dal TIMOE dell'ARERA e ss.mm.ii. In caso positivo (interruzione fattibile), la Powergas invierà una comunicazione scritta a mezzo raccomandata al cliente, informandolo sulle modalità di effettuazione

dell'interruzione. La Powergas, decorsi almeno 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della comunicazione di interruzione della fornitura, richiederà al distributore l' interruzione del PDR del cliente ai sensi del TIMG dell'ARERA e ss.mm.ii e del TIMOE dell'ARERA e ss.mm.ii.

12.6 Nel caso di morosità del Cliente di fornitura di energia elettrica che rientra tra i "Clienti finali non disalimentabili" di cui al TIMOE dell' ARERA e ss.mm.ii, la Powergas potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai punti di prelievo del Cliente finale interessati dall'inadempimento secondo quanto previsto dal TIMOE dell'ARERA e ss.mm.ii. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà a trasferire i punti di prelievo del Cliente oggetto della risoluzione contrattuale nella titolarità dell'esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia.

12.7 Nel caso di morosità del Cliente di fornitura di gas naturale titolare di un "PDR non disalimentabile" la Powergas, secondo quanto previsto dal TIMG dell' ARERA e ss.mm.ii, potrà procedere alla costituzione in mora tramite apposita comunicazione indicando il termine, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale il Cliente finale titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento e, decorso tale termine, senza che il cliente abbia provveduto al pagamento, la Powergas potrà provvedere alla richiesta al Distributore di Cessazione amministrativa per morosità relativa a un PDR non disalimentabile, risolvendo il contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. In tal caso il Distributore provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG dell'ARERA e ss.mm.ii., o qual'ora ne sia impossibile l'attivazione, la disciplina prevista "per la fornitura del servizio di default relativo a PDR non disalimentabili morosi".

12.8 La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento.

12.9 In tutti i casi di sospensione e di risoluzione, anche se relativi solo ad una delle forniture, è fatto salvo il diritto della Powergas di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento, alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione oltre ad un importo pari a quello previsto dal TIV dell'ARERA e ss.mm.ii, fermo restando il risarcimento del maggior danno. Tali importi sono esplicitati nella comunicazione di diffida e messa in mora.

12.10 Resta inteso altresì che il Contratto è risolto anche limitatamente alle singole forniture interessate qualora venga meno il servizio di distribuzione.

12.11 In tutti i casi contemplati nel presente articolo, le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata.

12.12 Il Cliente, in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura secondo quanto stabilito dal TIMOE dell'ARERA e ss.mm.ii. e dal TIMG dell'ARERA e ss.mm.ii., avrà diritto ad un indennizzo automatico. Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

12.13 Il cliente finale, si obbliga ad acconsentire all'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento del cliente medesimo.

ART. 13 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1 Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste in Contratto.

13.2 La Powergas comunicherà al Cliente in forma scritta le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettivo da parte della Powergas. Il Cliente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di comunicare mediante raccomandata A.R. la non accettazione delle modifiche proposte dalla Powergas, tale comunicazione verrà considerata quale recesso dal Contratto da parte del cliente e avrà effetto, senza oneri per il Cliente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, tale effetto, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per comunicare e formalizzare la cessazione della Fornitura al Distributore competente e al gestore della rete. Fino al termine della fornitura rimarranno valide e confermate le condizioni contrattuali precedenti concordate tra le parti. In caso di mancata comunicazione di recesso da parte del cliente, le nuove condizioni così, come indicate nel contratto, si intenderanno accettate dal cliente. Il cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa al recesso senza oneri, la facoltà di richiedere in forma scritta alla Powergas, la fornitura alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato, in qualsiasi momento con un preavviso non superiore ad un mese.

13.3 Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte della Powergas ad altra società. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dalla Powergas.

ART. 14 – INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI, RECLAMI

14.1 Per qualsiasi informazione il cliente trova i recapiti sul sito web della Powergas: www.powergas.it, nella sezione contatti. I principali canali per richieste di informazione e comunicazioni sono quelli di seguito indicati:

- Numero verde gratuito 800.642.660 da tel. Fisso, oppure da cell. 0823.459847
- All'indirizzo: Powergas Clienti srl, Via Appia Loc. Lo Uttaro - 81100 – Caserta (CE)
- Posta elettronica:
 - a) richieste commerciali: agenti@powergas.it;
 - b) autolettura: autolettura@powergas.it;
 - c) area recupero credito: arc@powergas.it;
 - d) informazioni: info@powergas.it
 - e) reclami: reclami@powergas.it

• Posta elettronica certificata (PEC): info@pec.powergas.it

14.2 Tutte le comunicazioni riguardanti: cessazioni, volture, subentri, cambio indirizzo e come di volta in volta comunicato dagli operatori, devono essere richieste tramite gli appositi moduli presenti sul sito: www.powergas.it, sezione modulistica, debitamente compilati, firmati e completi dei documenti richiesti; e comunque in forma scritta. Richieste telefoniche o verbali non verranno prese in considerazione.

14.3 Il cliente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Powergas, eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico fisso e/o cell., indirizzo email. In caso contrario, la Powergas, non si riterrà responsabile, per il mancato ricevimento da parte del cliente di comunicazioni e fatture.

14.4 I reclami dovranno essere comunicati nelle seguenti modalità: per iscritto all'indirizzo Powergas Clienti srl, Via Appia Loc. Lo Uttaro - 81100 – Caserta (CE) tramite raccomandata A.R.; oppure via email all'indirizzo: reclami@powergas.it altre modalità di ricezione dei reclami non verranno prese in considerazione.

14.5 I reclami come previsto dal TIQV dell'ARERA, dovranno essere inviati mediante compilazione dell'apposito modulo "reclami" reperibile sul sito: www.powergas.it nella sezione modulistica, debitamente compilato, firmato e completo dei documenti richiesti; oppure in alternativa su carta semplice, ma devono contenere i seguenti dati minimi : a) il nome ed il cognome; b) l'indirizzo di fornitura; c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati, copia del documento di identità valido. Le comunicazioni mancanti dei dati richiesti, non verranno gestite. Qualora il cliente indichi nel proprio reclamo un recapito di posta elettronica, la Powergas utilizzerà in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

14.6 Nei casi di a) reclami, b) richieste di rettifica di fatturazione, c) richieste di rettifica per doppia fatturazione i tempi massimi di risposta o rettifica al cliente sono rispettivamente di: a) 40 giorni solari, b) 90 giorni solari, c) 20 giorni solari. Dal 2019 saranno di: a) 30 giorni solari, b) 60 giorni solari, c) 20 giorni solari. Il tempo di risposta motivata a reclami scritti è il tempo, misurato in giorni solari, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto del cliente finale e la data di invio al cliente finale da parte del venditore della risposta motivata scritta. In caso di mancato rispetto di tali tempistiche verranno corrisposti al cliente gli indennizzi automatici così come previsto dal testo integrato TIQV dell'ARERA e s.m.i.i.

14.7 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

ART. 15 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al Contratto eseguibile in territorio italiano è quella italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra la Powergas e il Cliente è quello di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.

ART. 16 - PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per risolvere eventuali controversie, la Powergas insieme con le Associazioni dei Consumatori del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti offre ai suoi clienti la possibilità di ricorrere alle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie, ivi compresa la procedura gratuita di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell' AREA.

ART. 17 – RIFERIMENTI NORMATIVI

TIQE – Testo integrato della Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione, Allegato A della Delibera 646/2015/R/eel, dell'ARERA. **TIV** - Testo Integrato per erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, Del. 301/2012/R/eel, dell'ARERA. **TIVG**: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, Allegato A della Delibera ARG/gas 64/09, dell'ARERA. **TIMG**: Testo integrato morosità, Allegato A della Delibera ARG/gas 99/11, dell'ARERA. **TIMOE** – Testo integrato morosità elettrica, Allegato A alla delibera 258/2015/R/com dell'ARERA. **TIQV** – Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale all. A Del. ARG/com 413/16/R/com e s.m.i.i. dell'ARERA. **TIF** – Testo integrato fatturazione, all. A Del. n°463/2016/R/com, dell'ARERA – Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura. **TISIND** – Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/com, dell'ARERA. **TIC** – Testo integrato Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, Del. 654/2015/R/eel, dell'ARERA. **RTDG** - Testo integrato Tariffe dei servizi di distribuzione e misura del. 775/2016/R/gas dell'ARERA. **TIME** - Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura Del. 654/2015/R/eel dell'ARERA.

Delibera n. 200/99 - dell'ARERA Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a Clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12 lett. h della legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modifiche e integrazioni. **Delibera n. 225/01** dell'ARERA - Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481. **Delibera n. 205/04** dell'ARERA - Definizione di strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto e s.m.i.i.. **Delibera n. 111/06** dell'ARERA - Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 16.3.1999 n. 79 e successive modifiche e integrazioni. **Delibera ARG/com 104/10** dell'ARERA Allegato A - Codice di condotta commerciale. **Delibera 501/2014/R/com** dell'ARERA – Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo reti urbane. **Delibera 487/2015/R/eel**, dell'ARERA all. B - Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico. **Delibera 584/2015/R/com**, dell'ARERA - Approvazione di misure ulteriori di tutela per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas. **Delibera 783/2017/R/com** dell'ARERA - Disposizioni in materia di revisione delle modalità implementative relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas. **Art. 1719 c.c., Art. 1454 c.c., Art. 1456 c.c., D.Lgs. 206/2005** "Codice di consumo". **ARERA** – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti.